



Bruxelles, 11 marzo 2019
(OR. en)

6942/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0173(CNS)**

**FISC 146
ECOFIN 251
IA 83**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	9570/18 - COM(2018) 334 fnal
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche – Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. In risposta alle conclusioni del Consiglio del 6 dicembre 2016¹, il 25 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche².
2. Obiettivo della proposta è quello di aggiornare le norme che disciplinano l'accisa sull'alcole all'interno dell'UE, preparare la strada a un ambiente più favorevole alle imprese e ridurre i costi per i piccoli produttori di alcole. Nello specifico, la proposta legislativa mira a:
 - i) mettere in atto un sistema di certificazione uniforme nell'UE, a conferma dello status dei piccoli produttori indipendenti in tutta l'Unione, riconoscibile in tutti i paesi dell'UE;

¹ Doc. 15009/16 FISC 212 ECOFIN 1134.

² Docc. 9570/18 + ADD1, ADD2.

- ii) garantire una classificazione coerente e precisa del sidro in tutta l'UE; l'attuale assenza di tale classificazione costituisce un grave ostacolo per i piccoli produttori di sidro, i quali non hanno accesso alle aliquote ridotte di cui godono i piccoli produttori di birra e di alcole etilico;
 - iii) chiarire le condizioni di applicazione dell'esenzione per l'alcole denaturato nell'UE;
 - iv) aumentare dal 2,8% vol al 3,5% vol la soglia per la birra a bassa gradazione alcolica che può beneficiare di aliquote ridotte, in modo da incentivare le birrerie a innovare e a creare nuovi prodotti. Ciò dovrebbe incoraggiare i consumatori a scegliere bevande alcoliche con una gradazione alcolica inferiore rispetto a quelle normali, riducendo così l'assunzione di alcol.
3. Il parere del Comitato economico e sociale europeo è stato formulato il 17 ottobre 2018³. Il Parlamento europeo ha invece formulato il suo parere sulla proposta della Commissione il 24 ottobre 2018⁴.

II. STATO DEI LAVORI

4. La presidenza rumena ha proseguito l'esame tecnico della proposta della Commissione, così come i negoziati sul possibile compromesso. Le discussioni sono cominciate durante le presidenze bulgara e austriaca e si sono svolte a livello del Gruppo "Questioni fiscali" e del Gruppo ad alto livello "Questioni fiscali".
5. Nel corso dei negoziati la presidenza ha rilevato l'opportunità di tenere conto di tutta una serie di considerazioni, ad esempio le questioni relative alla salute e l'efficace riscossione delle accise sull'alcole, al fine di raggiungere un compromesso che possa essere accettabile per tutte le delegazioni.

³ *GUL 62 del 15.2.2019, pag. 108.*

⁴ T8-0415/2018.

6. A seguito della riunione degli Addetti fiscali del 7 marzo e della riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) dell'8 marzo 2019, nonché di contatti bilaterali, la presidenza ha apportato ulteriori modifiche al testo di compromesso del progetto di direttiva (la versione più recente di tale testo è allegata alla presente nota). La presidenza augura che le questioni sollevate dalle delegazioni (ad esempio per quanto concerne gli articoli 9 bis, 13 bis, 18 bis e l'articolo 27, paragrafo 2, lettera f)) siano ora risolte e che gli Stati membri valutino la possibilità di giungere a un accordo sul fascicolo in questione in uno spirito di compromesso, anche per quanto riguarda le tre questioni chiave di cui alla parte III della presente nota.

III. QUESTIONI CHIAVE

**i) Metodo per la misurazione dei gradi Plato della birra e periodo transitorio
(modifiche all'articolo 3 della direttiva 92/83/CEE)**

7. La maggior parte delle delegazioni sostiene la proposta della Commissione di modificare l'articolo 3 della direttiva 92/83/CEE acciocché tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, siano presi in considerazione ai fini della misurazione dei gradi Plato (che è uno dei metodi per determinare l'accisa sulla birra). Ciononostante, alcune delegazioni non possono accettare il fatto che tale modifica dell'articolo 3 rientri nel testo di compromesso.
8. La presidenza augura che un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2030 possa consentire di raggiungere un compromesso. Gli Stati membri che non prendono in considerazione gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione ai fini della misurazione dei gradi Plato potrebbero continuare a farlo fino alla data suindicata.

**ii) Esenzione dall'accisa o aliquote ridotte per le piccole distillerie artigianali
(progetto di articolo 22, paragrafo 8, della direttiva 92/83/CEE)**

9. Durante i negoziati sul fascicolo in questione una serie di Stati membri ha chiesto che la direttiva 92/83/CEE offra agli Stati membri la possibilità (facoltativa) di un'esenzione dall'accisa o dell'applicazione di aliquote di accisa ridotte per l'alcole etilico distillato dalla frutta da privati, destinato al loro nucleo familiare e per uso privato.
10. Tutte le delegazioni sembrano ormai convenire, in uno spirito di compromesso, sul fatto che l'articolo 22, paragrafo 8, continui a far parte del compromesso, ma solo nel caso in cui l'esenzione/aliquota ridotta venga applicata a un quantitativo annuo limitato di alcole etilico.
11. La presidenza suggerisce che il testo del progetto di articolo 22, paragrafo 8, contenga una disposizione riguardante un limite quantitativo di 175 litri, benché non sia ancora stato trovato un accordo in merito all'entità esatta di tale limite che sarebbe oggetto dell'esenzione e/o dell'aliquota ridotta (molti Stati membri indicano una forte preferenza per una cifra più bassa).

iii) Metodo alternativo per determinare l'accisa sul vino, sulle altre bevande fermentate e sui prodotti intermedi (progetto di articolo 23 ter della direttiva 92/83/CEE)

12. Alcuni Stati membri hanno chiesto, invece di applicare il metodo di determinazione dell'accisa di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1, di poter determinare l'accisa su tutti i prodotti di cui ai suddetti articoli con riferimento al numero di ettolitri/titolo alcolometrico effettivo di prodotto finito.
13. Ciononostante, altre delegazioni hanno indicato che non possono ancora appoggiare il fatto che l'articolo 23 ter rientri nel compromesso generale, dal momento che tale articolo, a loro parere, va contro i principi attualmente esistenti in materia di definizione dell'accisa su vari tipi di bevande.
14. È importante rilevare che tale articolo, che è facoltativo per gli Stati membri, si applicherebbe con una serie di salvaguardie da esso previste, quali:
- detta scelta dovrebbe essere applicata a tutti i prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1;
 - l'accisa percepita non dovrebbe essere inferiore all'accisa minima per ettolitro di tali prodotti applicabile conformemente alla direttiva 92/84/CEE;
 - le disposizioni dell'articolo 23 ter non dovrebbero essere interpretate quali modifiche alle norme della direttiva 92/84/CEE relative alle aliquote minime di accisa, ecc.
15. In questo contesto, la presidenza suggerisce che, nell'ambito del pacchetto generale, l'articolo in questione rimanga nel testo di compromesso con due condizioni ulteriori:
- in primo luogo, dovrebbe essere applicabile fino alla fine del 2030, e dovrebbe essere soggetto a un riesame ai sensi dell'articolo 28 ter;
 - in secondo luogo, per garantire la certezza del diritto, il paragrafo 3 dell'articolo in questione dovrebbe indicare chiaramente che esso si applica fatte salve le rimanenti disposizioni degli articoli 9, 13 e 18, secondo il caso.

IV. PROSSIME TAPPE

16. In tale contesto, la presidenza si augura che il testo di compromesso figurante nell'allegato della presente nota sia accettabile per tutte le delegazioni e che le questioni chiave di cui alla parte III della presente nota siano risolte nella prossima sessione del Consiglio.
17. Si invita il Consiglio ECOFIN a:
- risolvere le questioni chiave di cui alla parte III della presente nota; e
 - giungere a un accordo politico su questa proposta legislativa, in base al testo di compromesso che figura nell'allegato della presente nota, in vista dell'adozione del progetto di atto legislativo, previa messa a punto giuridico-linguistica.
-

PROGETTO DI

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise
sull'alcole e sulle bevande alcoliche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

⁵ GU C del , pag. .

⁶ GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) Alcune disposizioni della direttiva 92/83/CEE del Consiglio⁷ sono obsolete e poco chiare, il che si traduce in procedure amministrative inutilmente onerose sia per le amministrazioni fiscali, sia per gli operatori economici. Per gli operatori economici i costi di conformità a tali procedure hanno per effetto di limitare la partecipazione delle piccole e medie imprese al commercio del settore dell'alcole e delle bevande alcoliche nel mercato interno. È inoltre necessario aggiornare i riferimenti a direttive e regolamenti non più in vigore.
- (2) Al fine di garantire l'applicazione uniforme delle condizioni per determinare l'accisa sulla birra, è necessario stabilire le condizioni relative alla misurazione dei gradi Plato. Più in particolare, per quanto riguarda la misurazione dei gradi Plato delle birre aromatizzate o dolcificate, è importante precisare che gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione devono altresì essere presi in considerazione ai fini di tale misurazione. Tenuto conto delle difficoltà pratiche legate alla determinazione e alla misurazione dell'estratto secco del mosto originario del prodotto finito, detta precisazione è necessaria e giustificata dall'esigenza di fornire un approccio armonizzato che assicuri l'applicazione agevole e corretta di tali norme da parte dei soggetti passivi interessati e delle amministrazioni fiscali, come pure l'efficacia dei controlli fiscali contro i rischi di evasione, frode o abuso fiscali.
- (2 bis) Al fine di garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata per misurare i gradi Plato della birra, è opportuno consentire agli Stati membri che, a decorrere dal [GU: inserire la data di adozione della presente direttiva], non prendono in considerazione gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione ai fini della misurazione dei gradi Plato di continuare a utilizzare la metodologia attualmente applicata per un periodo transitorio.

⁷ Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

- (3) La gradazione alcolica della birra cui possono essere applicate le aliquote ridotte per le birre a bassa gradazione alcolica è di norma troppo bassa per costituire un incentivo tangibile che incoraggi le birrerie a innovare e a creare nuovi prodotti a bassa gradazione alcolica. Al fine di promuovere lo sviluppo di birre a bassa gradazione alcolica, la relativa soglia di gradazione alcolica dovrebbe essere innalzata.
- (4) [soppresso]
- (5) Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare aliquote ridotte alle birre e all'alcole etilico prodotti in volumi modesti da piccoli produttori indipendenti. Al fine di evitare che le altre bevande alcoliche ricevano un trattamento diverso dalle birre e dall'alcole etilico, gli Stati membri dovrebbero altresì avere la facoltà di applicare le aliquote ridotte alle altre bevande alcoliche prodotte in volumi modesti da piccoli produttori indipendenti.

- (6) Al fine di agevolare il riconoscimento del loro stato di piccoli produttori indipendenti in tutti gli Stati membri e per poter applicare le aliquote di accisa ridotte, si dovrebbero conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire la forma di un certificato uniforme che confermi la produzione annuale del piccolo produttore indipendente e il suo rispetto dei criteri stabiliti nella direttiva 92/83/CEE. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. Per quanto la certificazione di piccolo produttore indipendente rilasciata dallo Stato membro in cui esso è stabilito sia auspicabile, è opportuno altresì ridurre l'onere amministrativo consentendo al piccolo produttore indipendente di procedere ad un'autocertificazione. Lo Stato membro in cui è stabilito il piccolo produttore indipendente dovrebbe essere tenuto a fissare le condizioni per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tale disposizione e prevenire ogni evasione, frode o abuso. Gli Stati membri dovrebbero applicare le aliquote di accisa ridotte sulla base del certificato rilasciato dagli altri Stati membri, salvo in casi debitamente giustificati, ad esempio rischio di frode o abusi fiscali. Gli Stati membri che applicano soglie più elevate ai piccoli produttori dovrebbero essere tenuti ad applicare le medesime soglie ai produttori di altri Stati membri.
- (6 bis) Per quanto concerne il vino, altre bevande fermentate e i prodotti intermedi, è opportuno che gli Stati membri intenzionati ad affrontare questioni di salute pubblica possano applicare un metodo alternativo per calcolare l'accisa su tutti questi prodotti, provvedendo a che l'accisa percepita sul prodotto finito non sia inferiore all'accisa minima per ettolitro conformemente alla direttiva 92/84/CEE. Inoltre, gli Stati membri che scelgono tale metodo dovrebbero far sì che le bevande aventi titolo alcolometrico superiore siano soggette a un maggiore importo di accisa. È opportuno che tali disposizioni non siano interpretate quali modifiche alle norme della direttiva 92/84/CEE relativamente alle aliquote minime di accisa.

⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (6b) Alla luce della situazione specifica del settore vitivinicolo nella Repubblica di Malta, quest'ultima dovrebbe essere autorizzata ad applicare una soglia più elevata in connessione con il meccanismo di aliquote ridotte previsto nella direttiva per i piccoli produttori indipendenti di vino.
- (7) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare un'aliquota ridotta all'alcole etilico fabbricato nelle distillerie di frutticoltori (ottenuto da mele, pere, vinaccia, bacche ecc.).
- (8) Per quanto riguarda la birra, il vino e altre bevande fermentate, la direttiva consente agli Stati membri di esentare dall'accisa i prodotti fabbricati da un privato a fini non commerciali. Tuttavia, la direttiva non consente tale esenzione facoltativa per l'alcole etilico ottenuto dalla frutta (mele, pere, vinaccia, bacche ecc.) per consumo privato. Poiché in diversi Stati membri questi prodotti fabbricati da un privato costituiscono una tradizione, è opportuno consentire agli Stati membri di applicare aliquote ridotte o esenzioni per i prodotti a base di alcole etilico di tipo regionale e tradizionale fabbricati a fini non commerciali. A determinate condizioni, gli Stati membri possono prevedere un'esenzione dall'accisa o l'applicazione di aliquote di accisa ridotte per l'alcole etilico fabbricato da un privato a partire da frutta (mele, pere, vinaccia, bacche ecc.) coltivata dal nucleo familiare del produttore per mezzo di un piccolo e semplice dispositivo di distillazione. Gli Stati membri che applicano tali aliquote ridotte o esenzioni dovrebbero essere tenuti a prendere i provvedimenti necessari per prevenire ogni evasione, frode o abuso. È opportuno che detti Stati membri dispongano di prescrizioni e procedure adeguate per garantire il controllo della produzione e del consumo nonché prevenire effetti transfrontalieri.

- (8 bis) È opportuno aggiornare i riferimenti ai codici della nomenclatura combinata utilizzata per descrivere i prodotti alcolici.
- (8 ter) Agli Stati membri dovrebbe essere consentito, a determinate condizioni, di esentare dall'accisa armonizzata i prodotti previsti dalla presente direttiva, allorché tali prodotti sono utilizzati nella fabbricazione di integratori alimentari.
- (9) Al fine di ridurre l'onere di conformità per gli operatori economici e aumentare la certezza del diritto, dovrebbero essere riviste le condizioni per l'applicazione di esenzioni a tutti i tipi di alcole denaturato.
- (10) Al fine di garantire l'applicazione uniforme dell'esenzione per l'alcole completamente denaturato, è necessario chiarire ulteriormente le condizioni di riconoscimento reciproco dell'alcole completamente denaturato. Gli Stati membri dovrebbero esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato che è stato completamente denaturato in un altro Stato membro conformemente al metodo autorizzato da tale altro Stato membro. Al fine di incrementare la certezza del diritto è altresì necessario chiarire le procedure inerenti la notifica delle modifiche ai requisiti per la completa denaturazione dell'alcole.
- (11) Al fine di stabilire le procedure per valutare i requisiti degli Stati membri in materia di completa denaturazione dell'alcole, si dovrebbero conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'accettazione o il rifiuto dei requisiti per la completa denaturazione dell'alcole notificati dagli Stati membri. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

- (12) Al fine di garantire l'applicazione uniforme dell'esenzione per l'alcole parzialmente denaturato, è necessario chiarire le condizioni di riconoscimento reciproco dell'alcole parzialmente denaturato e stabilire che la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive fa parte del processo di produzione e che l'alcole parzialmente denaturato utilizzato per il rispettivo processo di produzione è quindi coperto dall'esenzione. Al fine di ridurre l'uso fraudolento di tale esenzione, è necessario stabilire ulteriori condizioni per la sua applicazione.
- (13) Le esenzioni per il Regno Unito stabilite per due specifiche bevande alcoliche riflettevano esenzioni contemplate nella legislazione nazionale del Regno Unito. Poiché sono state abrogate nella legislazione nazionale del Regno Unito, tali esenzioni dall'accisa armonizzata non sono più pertinenti e dovrebbero essere abolite a livello dell'Unione.
- (14) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire ridurre l'onere di conformità per gli operatori economici e l'onere amministrativo per le amministrazioni fiscali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 92/83/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/83/CEE è così modificata:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, sono presi in considerazione ai fini della misurazione dei gradi Plato.";

1 bis) all'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri che, a decorrere dal [GU: inserire la data di adozione della presente direttiva], non prendono in considerazione gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione ai fini della misurazione dei gradi Plato possono continuare a farlo fino al 31 dicembre [2030].";

3) all'articolo 5, "2,8%" è sostituito da "3,5%";

3 bis) all'articolo 8, paragrafo 2, "2204 21 10" è sostituito da "2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09";

3 ter) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 9 bis

1. Gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte al vino prodotto da piccoli produttori di vino indipendenti, entro i limiti seguenti:
 - le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono in media più di 1 000 ettolitri o, nel caso della Repubblica di Malta, 20 000 ettolitri di vino l'anno;
 - le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre il 50% all'aliquota normale nazionale dell'accisa.
2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte, si intende per "piccolo produttore di vino indipendente" un produttore di vino che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro produttore di vino, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro produttore di vino e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccoli produttori di vino cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 1 000 ettolitri o, secondo il caso, i 20 000 ettolitri, essi possono essere considerati come un unico piccolo produttore di vino indipendente.
3. Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi eventualmente stabilite siano applicabili uniformemente al vino fornito sul loro territorio da piccoli produttori di vino indipendenti situati in altri Stati membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un'accisa superiore a quella del suo esatto equivalente sul piano nazionale.";

3 quater) all'articolo 12, paragrafo 2, "2204 21 10" è sostituito da "2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09" e "2206 00 91" è sostituito da "2206 00 31 e 2206 00 39";

4) all'articolo 13, paragrafo 2, i termini "Fatto salvo il paragrafo 3" sono sostituiti dai termini "Fatti salvi il paragrafo 3 e l'articolo 13 bis";

5) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 13 bis

1. Gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale dei produttori interessati, ad altre bevande fermentate prodotte da piccoli produttori indipendenti, entro i limiti seguenti:
 - le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono più di un totale di 15 000 ettolitri di tali bevande l'anno;
 - le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre il 50 % all'aliquota normale nazionale dell'accisa per le altre bevande fermentate.

2. Ai fini del presente articolo, le altre bevande fermentate devono essere ottenute dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi, soluzione di miele in acqua oppure dalla fermentazione del succo fresco o del succo concentrato da essi ottenuto. Gli Stati membri non consentono l'aggiunta di nessun altro tipo di alcole o bevanda alcolica. Ai fini del presente articolo, l'aggiunta di alcole impiegato per diluire o dissolvere aromi nella dose strettamente necessaria, nella misura in cui la gradazione alcolica non aumenti di oltre lo 1,2 % vol, non è considerata un'aggiunta di alcole ai fini della produzione di altre bevande fermentate. L'aggiunta di tali aromi non altera in modo significativo il carattere del prodotto originario.

3. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo a determinati tipi di altre bevande fermentate.
 4. Ai fini del presente articolo, si intende per "piccolo produttore indipendente" un produttore di altre bevande fermentate che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro produttore di altre bevande fermentate, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro produttore e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccoli produttori cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 15 000 ettolitri, essi possono essere considerati come un unico piccolo produttore indipendente.
 5. Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi stabilite siano applicabili uniformemente alle altre bevande fermentate fornite sul loro territorio da piccoli produttori indipendenti situati in altri Stati membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un'accisa superiore a quella del suo esatto equivalente sul piano nazionale.";
- 6) all'articolo 15, i termini "direttive 92/84/CEE e 92/12/CEE" sono sostituiti dai termini "direttive 92/84/CEE e 2008/118/CE [oppure, in luogo della direttiva 2008/118/CE, una nuova direttiva rifiuta, se già adottata e pubblicata]";
- 7) all'articolo 18, paragrafo 4, i termini "all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88" sono sostituiti dai termini "all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013";

7 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 18 bis

1. Gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale dei produttori interessati, ai prodotti intermedi prodotti da piccoli produttori indipendenti, entro i limiti seguenti:
 - le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono più di un totale di 500 ettolitri di tali bevande l'anno;
 - le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all'aliquota minima, non possono essere inferiori di oltre il 50% all'aliquota nazionale normale per i prodotti intermedi.
2. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo a determinati tipi di prodotti intermedi.
3. Ai fini del presente articolo, si intende per "piccolo produttore indipendente" un produttore di prodotti intermedi che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro produttore di prodotti intermedi, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro produttore e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccoli produttori cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 50 ettolitri, essi possono essere considerati come un unico piccolo produttore indipendente.
4. Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi stabilite siano applicabili uniformemente agli altri prodotti intermedi forniti sul loro territorio da piccoli produttori indipendenti situati in altri Stati membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un'accisa superiore a quella del suo esatto equivalente sul piano nazionale.";

8) l'articolo 22, paragrafo 6, è così modificato:

"6. La Bulgaria, la Repubblica ceca e la Polonia possono applicare un'aliquota ridotta dell'accisa, non inferiore al 50 % dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'alcole etilico, all'alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente più di 10 ettoltri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L'aliquota ridotta si applica limitatamente a 30 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale.";

9) all'articolo 22 è inserito il seguente paragrafo 8:

"8. Fatte salve le condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione diretta del presente paragrafo, gli Stati membri possono prevedere un'esenzione dall'accisa o l'applicazione di aliquote di accisa ridotte per l'alcole etilico:

a) fabbricato da un privato a partire da frutta fornita dal suo nucleo familiare, per mezzo di un piccolo e semplice dispositivo di distillazione;

o

b) fabbricato nelle piccole distillerie di cui ai paragrafi 1 e 2 per un privato a partire da frutta fornita dal suo nucleo familiare

e consumato da un privato, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, purché non ci sia vendita.

Gli Stati membri limitano l'applicazione dell'esenzione o delle aliquote ridotte a non più di [175] litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori.

Gli Stati membri che applicano tale esenzione o tali aliquote di accisa ridotte stabiliscono condizioni volte a prevenire ogni evasione, frode o abuso e dispongono di prescrizioni e procedure adeguate per garantire il controllo della produzione e del consumo nonché prevenire effetti transfrontalieri.";

10) l'articolo 23 è così modificato:

- a) i termini "all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1576/89" sono sostituiti dai termini "all'allegato II, punto 1, del regolamento (CE) n. 110/2008";
- b) i termini "all'articolo 1), paragrafo 3, punto 1 di detto regolamento" sono sostituiti dai termini "all'allegato I, punto 13, di detto regolamento";
- c) i termini "regolamento (CEE) n. 1576/89" sono sostituiti dai termini "regolamento (CE) n. 110/2008";

10 bis) alla sezione VI ("Varie") sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 23 bis

1. Fatte salve le condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione diretta delle disposizioni degli articoli 4, 9 bis, 13 bis, 18 bis e 22, gli Stati membri forniscono, su richiesta, un certificato annuale ai piccoli produttori indipendenti stabiliti nel loro territorio che confermi la loro produzione annuale totale dei prodotti di cui agli articoli summenzionati, secondo il caso, e che confermi il loro rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 9 bis, paragrafo 2, all'articolo 13 bis, paragrafo 4, all'articolo 18 bis, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 2, secondo il caso. Il documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del [capo IV o V della direttiva 2008/118/CE] si riferisce al certificato di cui al presente paragrafo.
2. Fermo restando il paragrafo 1, gli Stati membri possono, alle condizioni da essi stabilite al fine di assicurare l'applicazione agevole e corretta della presente disposizione e prevenire ogni evasione, frode o abuso, consentire ai piccoli produttori indipendenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 9 bis, paragrafo 1, all'articolo 13 bis, paragrafo 1, all'articolo 18 bis, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, stabiliti nel loro territorio, di autocertificare il loro rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 9 bis, paragrafo 2, all'articolo 13 bis, paragrafo 4, all'articolo 18 bis, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 2, secondo il caso, nonché la loro produzione annuale totale dei prodotti di cui a detti articoli.

3. Gli Stati membri riconoscono, alle condizioni da essi stabilite al fine di assicurare l'applicazione agevole e corretta della presente disposizione e prevenire ogni evasione, frode o abuso, il certificato per i produttori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 9 bis, paragrafo 1, all'articolo 13 bis, paragrafo 1, all'articolo 18 bis, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, rilasciato dagli altri Stati membri, salvo in casi debitamente giustificati.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
 - a) la forma del certificato di cui al paragrafo 1;
 - b) la forma del riferimento al suddetto certificato contenuto nel documento per la circolazione dei prodotti a norma del [capo IV o V della direttiva 2008/118/CE],
e
 - c) le prescrizioni per la compilazione del documento amministrativo in caso di autocertificazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2.

Articolo 23 ter

1. Invece di applicare il metodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1, [fino al 31 dicembre 2030] gli Stati membri possono determinare l'accisa su tutti i prodotti di cui ai suddetti articoli con riferimento al numero di ettoltri/titolo alcolometrico effettivo di prodotto finito.
2. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità assicurano che l'accisa percepita non sia inferiore all'accisa minima per ettolitro di tali prodotti applicabile conformemente alla direttiva 92/84/CEE.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le rimanenti disposizioni degli articoli 9, 13 e 18, secondo il caso."

11) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

I codici della nomenclatura combinata ai quali si fa riferimento nella presente direttiva sono quelli del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.";

12) l'articolo 27 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri esentano dall'accisa i prodotti previsti dalla presente direttiva alle condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire ogni evasione, frode o abuso quando tali prodotti sono:";

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) distribuiti sotto forma di alcole completamente denaturato in uno Stato membro in conformità dei requisiti previsti da detto Stato membro, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati per iscritto e autorizzati conformemente ai paragrafi 3 e 4. Gli Stati membri applicano le disposizioni del [capo 5 della direttiva 2008/118/CE o di una nuova direttiva rifiuta];"

iii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) impiegati per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano, a condizione che l'alcole sia stato denaturato in conformità dei requisiti di un qualsiasi Stato membro per tale impiego. L'esenzione si applica quando tale alcole denaturato:

- è stato incorporato nel prodotto non destinato al consumo umano, o
- è utilizzato per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per questo particolare processo di produzione.

Gli Stati membri applicano le disposizioni del [capo 4 della direttiva 2008/118/CE o di una nuova direttiva rifiuta] alla circolazione dell'alcole denaturato che non è stato ancora incorporato in un prodotto non destinato al consumo umano;"

iv) alla lettera d), i termini "alla direttiva 65/65/CEE" sono sostituiti dai termini "alle direttive 2001/83/CE e 2001/82/CE";

b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera f):

"f) nella fabbricazione degli integratori alimentari definiti nella direttiva 2002/46/CE e contenenti alcole etilico, qualora la confezione singola dell'integratore alimentare destinato al consumo non superi 0,1 litri e gli integratori alimentari siano immessi sul mercato a norma dell'articolo 10 di detta direttiva.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Uno Stato membro che desidera introdurre una modifica ai requisiti per la completa denaturazione dell'alcole di cui al paragrafo 1, lettera a), notifica per iscritto tali nuovi requisiti alla Commissione, congiuntamente a tutte le informazioni pertinenti relative ai denaturanti che intende utilizzare.

Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, essa contatta lo Stato membro interessato entro un mese dal ricevimento e precisa quali sono le informazioni richieste. Non appena dispone di tutti i dati che ritiene necessari, la Commissione trasmette la notifica agli altri Stati membri entro un mese.";

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che autorizzano o respingono i requisiti notificati a norma del paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2.";

e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se uno Stato membro viene a sapere che un prodotto che è stato esentato ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b), dà luogo ad eventuale evasione, frode o abuso, tale Stato può rifiutare di concedere l'esenzione o revocare lo sgravio già concesso. Lo Stato membro notifica per iscritto e senza indugio alla Commissione il rifiuto o la revoca, congiuntamente a tutte le informazioni pertinenti concernenti l'evasione, la frode o l'abuso. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, essa contatta lo Stato membro interessato entro un mese dal ricevimento di tali informazioni e precisa quali sono le ulteriori informazioni richieste. Non appena dispone di tutti i dati che ritiene necessari, la Commissione trasmette la notifica agli altri Stati membri entro un mese. La decisione finale viene presa secondo la procedura di cui all'articolo 28 bis non oltre quattro mesi dalla trasmissione della notifica agli altri Stati membri. Gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto retroattivo a tale decisione.";

13) l'articolo 28 è soppresso;

14) alla sezione VIII sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 28 bis

1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28 ter

Relazione sull'attuazione della presente direttiva

Ogni cinque anni successivamente al 1° gennaio 2021 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

In particolare, la relazione:

- i) valuta l'applicazione e l'impatto delle disposizioni nazionali adottate e applicate ai sensi dell'articolo 5, dell'articolo 9 bis, dell'articolo 22, paragrafo 8, dell'articolo 23 bis, dell'articolo 23 ter e dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera f), della presente direttiva; e
- ii) tiene conto delle pertinenti prove dell'effettivo impatto di tali disposizioni, quali gli effetti negativi transfrontalieri, l'aumento della frode, nonché l'impatto sul corretto funzionamento del mercato interno e sulla salute pubblica.

Gli Stati membri, su richiesta, presentano alla Commissione le informazioni necessarie a stilare la relazione.

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa."

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
